

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON  
CONDUCENTE CON INTEGRAZIONI E  
MODIFICHE RICHIESTE DALLA  
PROVINCIA DI BOLOGNA**

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 04/06/1998

## **CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto  
Art. 2 Definizione dei servizi

## **CAPO II° CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

- Art. 3 Titolo per l'esercizio dei servizi  
Art. 4 Cumulo dei titoli  
Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi  
Art. 6 Ambiti operativi territoriali

## **CAPO III° ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 7 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni  
Art. 8 Impedimenti soggettivi

## **CAPO IV- COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

- Art. 9 Funzioni  
Art. 10 Composizione e nomina  
Art. 11 Modalità di funzionamento  
Art. 12 Durata in carica e sostituzione dei membri

## **CAPO V – CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI**

- Art. 13 Determinazione degli organici

## **CAPO VI – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- Art. 14 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni  
Art. 15 Contenuti del bando di concorso  
Art. 16 Presentazione delle domande  
Art. 17 Commissione di concorso  
Art. 18 Titoli di preferenza

Art. 19 Materie d'esame

Art. 20 Validità della graduatoria

Art. 21 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 22 Validità delle autorizzazioni

Art. 23 Inizio del servizio

#### **CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Ali. 24 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 25 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 26 - Collaborazione familiare

#### **CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

Art. 27 - Obblighi dei conducenti

Art. 28 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

Art. 29 - Diritti dei conducenti

Art. 30 - Divieti per i conducenti di N.C.C.

Art. 31 - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

#### **CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.**

Art. 32 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 33 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

Art. 34 - Controllo dei veicoli

Art. 35 - Avaria del veicolo

Art. 36 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Art. 37 - Trasporto soggetti portatori di handicap

Art. 38 - Tariffe

Art. 39 - Ferie, assenze, aspettativa

Art. 40 - Servizi con caratteristiche particolari

Art. 41 - Vigilanza

## CAPO XI- ILLECITI E SANZIONI

Ari. 42 - Sanzioni

Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 44 - Diffida

Art. 45 - Sospensione della autorizzazione

Art. 46 - Sospensione cautelare del servizio

Art. 47 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 48 - Norma di rinvio

Art. 49 - Abrogazione di precedenti disposizioni

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto*

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura (nel seguito denominato "N. C. C.") in conformità della legge 15 gennaio 1992 n° 21 e tenuto conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.94).

2. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

- a) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b) legge regionale 19 dicembre 1979, n. 45 (Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative);
- c) legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
- d) legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
- e) decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
- f) regio decreto 3 marzo 1934 n.383 ( Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale)
- g) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
- h) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- i) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- l) decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 ( Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);
- m) deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna del 7 ottobre 1997 n. 1795 avente oggetto "Criteri e modalità per l'affidamento in sub-concessione dell' esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea ..";
- n) decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico e locale";

### *Art. 2 - Definizione dei servizi*

Il servizio N.C.C. è definito in via generale dall'art. 1 e negli elementi specifici dell'art. 3 dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21

## CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### *Art. 3 – Titolo per l'esercizio dei servizi*

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21
2. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli articoli 8 - 9 – 10 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n° 21 e dal presente regolamento.

### *Art. 4 - Cumulo dei titoli*

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 art. 8 comma 2..
2. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n. 2 (due) autorizzazioni nel Comune di Molinella..

### *Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi*

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della legge 21/92, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo da diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo.
3. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
  - a) informazione scritta, in carta semplice, del conferimento al Comune che ha rilasciato il titolo;
  - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo. Detta certificazione sostituisce per la durata del conferimento, il requisito previsto dal successivo art. 7, comma 1 lettera e);
  - c) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
  - d) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 21 gennaio 1992, n. 21;
4. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 gg. apposito nulla osta ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge 21/92.
5. Nell'autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

*Art. 6 - Ambiti operativi territoriali*

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano:

2. L'inizio del servizio N.C.C. avviene nel territorio del Comune per qualunque destinazione.

**CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

*Art. 7- Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni*

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) essere residente in un Comune della Provincia di Bologna;

c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero di uno qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui all'art. 6, comma 1 ~

d) di essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 8, comma 1;

e) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;

f) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio.

g) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti nel comune di Molinella;

h) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2;

i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o case, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1) lettera C, sostituisce la certificazione comprovare possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6) comma 3, della L 15 gennaio 1992, n° 21.

4. In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90, può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonchè chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 8.

5. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968 n.15 nonché della Legge 127/91 , '

6. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

#### *Art. 8 - Impedimenti soggettivi*

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità della autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

- 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);

- 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

- 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);

- 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni:

e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione.

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.



## CAPO IV - COMMISSIONE CON SUL TIVA COMUNALE

### *Art. 9-Funzioni*

Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione Consultiva comunale, nominata con le modalità di cui all'art. 10.

2. La Commissione Consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) tariffe
- d) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento;

3. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

### *Art. 10 - Composizione e nomina*

1. La Commissione Consultiva di cui all'art. 9, è costituita con atto del Sindaco ed è composta da tre (3) membri, di cui:

- a) 1 appartenente al Consiglio Comunale con funzioni di presidente
- b) 1 appartenente uno designato dalle associazioni di categoria degli operatori del trasporto di persone non di linea maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale
- c) 1 appartenente uno designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito comunale o, in assenza di queste, dalle rappresentanze comunali sindacali più rappresentative

le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla 6°.

*Art. 11 - Modalità di funzionamento*

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata di norma ogni qualvolta sia necessario lo svolgimento delle funzioni descritte all'art. 9 del presente regolamento.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e la presenza del membro di cui all'art. 10 lett.a .
4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina più anziano di età;
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

*Art. 12 - Durata in carica e sostituzione dei membri*

1. La Commissione Consultiva resta in carica per la durata del mandato quattro (4) anni a far tempo dalla sua costituzione o comunque al rinnovo del Consiglio Comunale.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del comune o della associazione che li ha designati.

## CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI

### *Art. 13 - Determinazione degli organici*

1. Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente, è stabilito dal Comune nel rispetto dei criteri e della metodologia eventualmente predisposti dalla Provincia di Bologna.
2. Spetta alla Provincia l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante del presente regolamento.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'organico degli N.C.C. è quello già deliberato dall' Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n.71 del 29.05.1989 e precisamente:
  - n. 14 autorizzazioni per il servizio pubblico da rimessa con autovettura.

## CAPO VI- MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

*Art. 14 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 13.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta del Comune che provvederà al rilascio del titolo autorizzativo, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente dello stesso Comune.
4. L'approvazione del bando è di competenza del Sindaco o suo delegato e pubblicato sul bollettino della Regione Emilia Romagna.
5. L'avviso di pubblicazione del bando deve essere esposto all'Albo Pretorio, inviato alle Associazioni di categoria e pubblicizzato nel territorio comunale.

*Art. 15 - Contenuti del bando di concorso*

Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni,
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
- e) le materie di esame;
- f) la valutazione dei titoli;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

*Art. 16 - Presentazione delle domande*

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in bollo, con firma autenticata a norma della legge 15/1968. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), g), h), e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8, lettera a), b), c), d), e).

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, viene richiesta all'interessato ovvero acquisita d'ufficio prima del rilascio della autorizzazione.

*Art. 17 - Commissione di concorso*

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 14, la Giunta del comune che ha indetto il bando, nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Tecnico, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno all'Amministrazione, designati dal medesimo. Le funzioni di segretario sono svolte da un Responsabile dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedono di sostenere la prova per una o più lingue straniere fra i membri della Commissione, eventualmente allargata, deve essere presente un esperto della lingua prescelta.

4. Valutata la regolarità delle domande di ammissione, l'ufficio comunale competente redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi e lo sottopone all'approvazione del Sindaco o suo delegato.

5. La data dell'esame fissata dalla Commissione è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della data suddetta.

6. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti.

7. L'eventuale giudizio positivo, riferito dall'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

8. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

9. La Commissione, una volta svolte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

#### *Art. 18 - Titoli di preferenza*

1. A parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida ovvero essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) la residenza nel Comune.

c) avere a disposizione vettura attrezzata per i portatori di handicap.

*Art. 19 - Materie d'esame*

1. L'esame si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate: -
  - a) la conoscenza del regolamento relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea (N.C.C.);
  - b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e provinciale;
2. Il candidato può indicare nella domanda, le eventuali lingue straniere prescelte, per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

*Art. 20 - Validità della graduatoria*

1. La graduatoria ha validità di (3) anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

*Art. 21 - Rilascio delle autorizzazioni*

- Il Sindaco, entro quindici (15) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, provvede alla assegnazione delle autorizzazioni. A -tal fine ne dà. formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta (90) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1 letto e),f),i) e comma 2.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

*Art. 22 - Validità delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 7 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

4. Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

*Art. 23 - Inizio del servizio*

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente, a pena di cadenza, iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo, o da trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.



## CAPO VII - MODALI

### ITA I PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

#### *Art. 24 - Trasferibilità per atto tra vivi*

Le autorizzazioni fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque (5) anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida. . ,

3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2 letto c), deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 5 giorni, essere consegnato all'ufficio comunale competente il quale provvederà a richiedere, con apposita ordinanza, la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro un (1) anno dalla notifica dell'apposita ordinanza, a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque (5) anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione conseguita tramite concorso pubblico o trasferimento.

*Art. 25 - Trasferibilità per causa di morte del titolare*

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento: La comunicazione deve altresì indicare:
  - a) la volontà di una degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/68. Oppure:
  - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di 2 (due) anni dalla data del decesso.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.
5. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.
6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

*Art. 26 - Collaborazione familiare*

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile. A tal fine la documentazione richiesta è la seguente:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 21/92;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/68 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera a), b), c), d), e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8, lettera a), b), c), d), e).

2. L'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione ed i requisiti previsti rilascia, con atto apposito, nulla osta e ne riporta nota nella autorizzazione.

3. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/68, rilasciata dal titolare della autorizzazione.

4. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

## **CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

### *Art. 27 - Obblighi dei conducenti*

1. I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
- c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
- d) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato
- i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti
- m) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni;
- n) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.

*Art. 28 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.*

Oltre agli obblighi di cui all'art. 27 l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore
- b) di comunicare entro 15 giorni, all'Ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa:
- c) di parcheggiare l'autovettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

*Art. 29 - Diritti dei conducenti*

I conducenti N.C.C. durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati, dall'Amministrazione comunale competente, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto pattuito,
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 27, comma lettera l);

*Art. 30 - Divieti per i conducenti di N.C.C.*

E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti,
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- g) usare verso gli utenti modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio svolto.
- f) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo, regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; '.
- h) trasportare animali di loro proprietà;
- i) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- l) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento.

*Art. 31 - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.*

1. E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a quindici minuti.

2. Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto incombe al noleggiatore l'onere di dimostrare tale circostanza. Tale dimostrazione, per casi particolari e motivati, riconosciuti dall'agente accertato re, può essere fornita entro le ventiquattro ore successive all'accertamento.



**CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI  
DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.**

*Art. 32 - Caratteristiche dei veicoli*

Gli autoveicoli di servizio di cui al presente Regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
- e) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri
- f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei trasporti, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme.

2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale e al servizio e previamente comunicato all'ufficio comunale competente. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Oltre le caratteristiche di cui all'art. 33, l'autoveicolo N.C.C. deve.

a) essere di colore bleu o nero. ,.

Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore;

b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonchè una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza;

c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

*Art. 34 - Controllo dei veicoli*

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio di N.C.C...sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio del Comune, onde accertare, In particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 48 comma 1.

3. I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio competente del Comune in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

*Art. 35 - A varia del veicolo*

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

*Art. 36 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.*

1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse.
2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11 comma 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

*Art. 37 - Trasporto soggetti portatori di handicap*

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per: l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

*Art. 38 - Tariffe*

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e sono sottoposte alla Commissione consultiva di cui all'art. 10 per il prescritto parere.
2. I noleggiatori possono, altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

*Art. 39 - Ferie, assenze, aspettativa*

1. Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Le assenze per cure termali, licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con procedimento motivato.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di mesi 12 (dodici) da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della autorizzazione,

il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata

*Art. 40 - Servizi con caratteristiche particolari*

1. Gli organismi economici di categoria dei noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, ecc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

2. Dette convenzioni, escluse quelle relative alle sole condizioni di pagamento, sono sottoposte a preventivo nulla osta del competente ufficio del Comune di Molinella.

3. Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni del presente Regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.

4. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente Ufficio Comunale che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o Regolamento.

*Art. 41 - Vigilanza*

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

## CAPO X – ILLECITI E SANZIONI

### *Art. 42 - Sanzioni*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, non avviene in via diretta e immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:

a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale infrazione, con indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;

b) l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notifica della contestazione dei fatti a lui addebitati;

c) l'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo, competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo o l'applicazione delle relative sanzioni o l'archiviazione del procedimento.

*Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie*

Per le violazioni al presente regolamento, escluso i casi di cui agli artt.46 e 48, si applicano, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, L. 24/11/1981, n. 689, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per la violazione dell'articolo 37 Comma 1;

b) da L. 50.000 a L. 500.000 per le restanti infrazioni

2. Il trasgressore è ammesso a pagare all'atto della contestazione della violazione, una somma fissa nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione presso la cassa comunale, da determinarsi in via generale, per ciascuna specie di infrazione, con deliberazione della Giunta comunale.

3. Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire, al Sindaco, scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.

4. Il Sindaco o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone. obbligate in solido, in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'interessato.

*Art. 44 - Diffida*

1. Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale che ha rilasciato il titolo.

*Art. 45 - Sospensione della autorizzazione*

L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco che ha rilasciato il titolo per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

a) violazione dell'art. 38, comma 1;

b) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

c) violazione dell'art. 31, lettera g), qualora, ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;

d) violazione dell'art. 31, lettera c)

e) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;

f) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;

g) violazione dell'art. 27, comma 4;

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al titolare della autorizzazione che ai suoi legittimi sostituti.

2. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi uno (1), quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 45, nell'arco di due anni.

3. A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M. C. T. C.

*Art. 46 - Sospensione cautelare del servizio*

1. Qualora il titolare della autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione del servizio.

*Art. 47 - Decadenza dell'autorizzazione*

1. Il Comune che ha rilasciato il titolo dispone la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione,  
nei seguenti casi:

a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;

b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;

c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 46;

d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 35, comma 2;

e) quando vi sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'art. 8, lettera t);

1) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio:

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C. T.C. ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



*Art. 48 - Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento) si applicano le disposizioni

della legge 15 gennaio 1992) n. 21 nonchè le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

2. Per i veicoli diversi dalla autovetture indicati all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comma 2, lettera b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:

a) ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;

b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente regolamento.

*Art. 49 Abrogazione di precedenti disposizioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento N.C.C. Comunale;

2. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.